

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 192/2012

del 26 ottobre 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»),
in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella enteritidis* e della *Salmonella typhimurium* nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/825/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell'Irlanda, della Finlandia e della Svezia ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/111/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di Danimarca e Panama ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento (UE) n. 200/2012 abroga il regolamento (CE) n. 646/2007 ⁽⁵⁾ che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31.⁽²⁾ GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.⁽³⁾ GU L 328 del 10.12.2011, pag. 53.⁽⁴⁾ GU L 50 del 23.2.2012, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:

1. Al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 D 0825**: Decisione di esecuzione 2011/825/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011 (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 53).»
2. Nella parte 7.2 il testo del punto 47 [regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione] è soppresso.
3. Al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 D 0111**: Decisione di esecuzione 2012/111/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 49).»
4. Nella parte 7.2, dopo il punto 56 [regolamento di esecuzione (UE) 931/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«57. **32012 R 0200**: Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31).

58. **32012 R 0233**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca (GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 200/2012, del regolamento di esecuzione(UE) n. 233/2012 e delle decisioni di esecuzione 2011/825/UE e 2012/111/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL
